

ADDENDUM ALL'ACCORDO QUADRO REGIONE LAZIO - PARTI SOCIALI SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA SOTTOSCRITTO IN DATA 11 GENNAIO 2016

Utilizzo della flessibilità del 50% ex art. 44, comma 6 bis, D.lgs. n. 24 settembre 2015 n. 148 così come modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185

La Regione Lazio e le Parti Sociali di seguito indicate, riunite in data 8 novembre 2016

- CGIL Roma e Lazio
- CISL Lazio
- UIL Lazio
- UGL Lazio
- Cisl Lazio
- UNINDUSTRIA – Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti Viterbo
- Federlazio
- Lega coop Lazio
- Confcooperative Lazio
- AGCI Lazio
- Confcommercio Lazio
- Confesercenti Lazio
- Confartigianato Lazio
- Casartigiani Lazio
- CNA Lazio
- Confetra Lazio
- Federalberghi
- Confapi Lazio
- Coldiretti
- Cdo
- Alleanza Cooperative Italiane
- ABI

PREMESSO

- l'Accordo Quadro sui criteri di utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga nel Lazio per l'anno 2016 tra la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali;
- l'art. 44, comma 6, del D.lgs. 14 settembre 2015 n.148 che prevede, per l'anno 2015, che le Regioni e le Province autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.l. 1 agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite;
- l'art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, tra l'altro, per l'anno 2016, prevede che le Regioni e le Province autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 83473/14, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite;

VISTO

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including 'Sc.', 'Mc', and several large, stylized signatures.]

- l'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473;
- la circolare n.34 del 4 novembre 2016 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito.

CONSIDERATO CHE

- l'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 185/2016 sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014 - 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione;
- la possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lazio; a tale scopo, INPS e Regione Lazio stanno elaborando una stima delle risorse finanziarie attualmente disponibili al netto delle domande ancora da decretare e di ogni altro accantonamento necessario ad assicurare la copertura finanziaria;
- alla data odierna tale stima è pari € 32.400.000,00;
- l'Accordo Quadro 2016, al punto 17 già individua l'ambito di applicazione della destinazione del 5% delle risorse per il 2016 a norma dell' art. 1 co. 304 della Legge 208/2015;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti convengono di ricorrere all'utilizzo della quota di "riserva" prevista dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 185/2016, per consentire l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale in deroga per le seguenti tipologie, ad integrazione di quelle già individuate nel citato Accordo Quadro :

- a) fino a un limite massimo del 15% delle risorse disponibili per i datori di lavoro operanti in uno dei territori colpiti dal terremoto con procedura semplificata in deroga al punto 8 e al punto 11 dell'accordo quadro dell'11 gennaio 2016 e in analogia a quanto previsto dall'art. 45, comma 6, del Decreto Legge 17 ottobre 2016- *"Interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"* secondo il quale, in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016, *"i datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, sono dispensati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148"*.
- b) fino a un limite massimo del 15% delle risorse disponibili per datori di lavoro operanti in una delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai quali non si applicano le disposizioni di cui al novellato art. 44, comma 11 bis del D. Lgs. 148/2015 così come modificato dal D.lgs. 185/2016;
- c) fino a un limite massimo del 10% delle risorse disponibili per datori di lavoro operanti in uno dei territori da ammettere alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa così come proposti con deliberazione di Giunta regionale n. 628 del 25 ottobre 2016, a norma dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2016;

Handwritten initials and signatures on the left margin: a stylized 'G', 'Do', 'A.E.', and several other illegible signatures.

Handwritten initials and signatures on the right margin: 'On', 'Ah', and several large, overlapping signatures.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'me' and several large, stylized signatures.

- d) fino a un limite massimo del 15% delle risorse disponibili per i datori di lavoro richiedenti la cassa integrazione in deroga non rientranti nei punti a), b) e c)

La durata dei trattamenti di cassa integrazione in deroga riconosciuta a norma dei punti a), b), c) e d) non può superare i 12 mesi.

Per quanto riguarda la procedura per la presentazione della domanda di cassa integrazione in deroga nei casi di cui alle lettere b) c) e d) resta fermo quanto già previsto al punto 11 dell'accordo quadro dell'11 gennaio 2016.

Possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga anche i datori di lavoro in procedura concorsuale o in liquidazione e per i quali siano evidenziate concrete prospettive di continuità aziendale e/o occupazionale.

- e) Fino a un limite massimo del 30% delle risorse disponibili per le politiche attive finalizzate alla riqualificazione o alla rioccupazione dei lavoratori addetti presso datori di lavoro:
- operanti in un'area di crisi industriale complessa;
 - la cui crisi abbia rilievo nazionale.
- f) Fino a un limite massimo del 15% delle risorse disponibili per la concessione dell'indennità di mobilità in deroga per una durata massima di 12 mesi, solo a coloro residenti in una delle aree di crisi industriale complessa e che abbiano terminato nel 2016 i benefici della mobilità ordinaria, delle indennità Aspi e mini Aspi, Naspi e delle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari.

L'indennità di mobilità è subordinata allo svolgimento di politiche attive del lavoro previo accordo con le parti Sociali.

bl

Le Parti concordano di dar seguito a verifiche periodiche di monitoraggio e che, qualora dovessero emergere ulteriori esigenze di utilizzo delle risorse del 50% di cui al D.lgs.148/2015 non ricomprese nel presente accordo, la Regione informerà le Parti Sociali circa la possibile soluzione.

Si esclude fin d'ora il concorso di risorse regionali per la copertura dei trattamenti per le domande che non potranno essere autorizzate seguendo l'ordine di priorità sopra richiamato, nello stanziamento del 50% disposto dall'art. 44, comma 6, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 185/2016.

CGIL Roma e Lazio

• CISL Lazio

• UIL Lazio

• UGL Lazio

• Cisl Lazio

Luigi Volente
Vandini
Donzello
Rosale Pele
Antonio Colao
Meek
Leopoldo De Luca
ME
RL
RL
RL
RL

RL

- UNINDUSTRIA – Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti Viterbo
- Federlazio *Marco Cammelli*
- Lega coop Lazio *Luigi Di Romo*
- Confcooperative Lazio *Rossana Carbone*
- AGCI Lazio
- Confcommercio Lazio *Antonio Di Stefano*
- Confesercenti Lazio
- Confartigianato Lazio *Antonio Di Stefano*
- Casartigiani Lazio *Antonio Di Stefano*
- CNA Lazio *f. Di Stefano*
- Confetra Lazio *Antonio Di Stefano*
- Federalberghi *Antonio Di Stefano*
- Confapi Lazio
- Coldiretti
- Cdo
- Alleanza Cooperative Italiane
- Abi

Roma, 8 novembre 2016